



ASSEMBLEA STRORDINARIA

Verbale di **Assemblea n° 05/2025**

Nella data 18 ottobre 2025, alle ore 18.00, presso la sede legale, dell'Associazione sita in Fonte Nuova, Via Vincenzo Cuoco, 45, prov. RM, si è riunito il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Croce Viola Italiana.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Federico Bezzi, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione essendo presenti n. 17 associati su 23 associati iscritti, e validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello Statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore, per entrata nella rete di ANPAS Nazionale;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Tiziana Filippini.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini del mantenimento dei requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) per la qualifica di organizzazione di volontariato (ODV), ma soprattutto la modifica, che si rende necessaria, per aderire alla società nazionale ANPAS.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Roberto Bezzi, Tiziana Filippini, Natalia Ciamarone, Simone Salzano, Cristina Lavinia Descultu, Emilia Carmina Ungureanu.

Sono presenti i seguenti Soci:

Mauro Vecchi, Mario Caldarelli, Riccardo Russo, Greta Latini, Massimiliano Marchini, Federica Taverni, Doriana De Santis, Aurora Heidar Elizadeh, Chiara Massimini e Lucio Pierri.

Al primo punto dell'o.d.g. viene presa in esame la richiesta di variazione dello Statuto per



l'adesione alla Società Nazionale ANPAS, la quale chiede pertanto l'adozione di uno Statuto tipo, per limitare le attività della Croce Viola Italiana alla sola regione di appartenenza.

Il nuovo Statuto, appositamente revisionato da ANPAS Nazionale prevede la perdita di n. 7 articoli, e l'impossibilità di aperture di Sezioni presso altre province autonome e/o Regioni, diverse da quella ospitante l'Associazione originaria. Prevede al suo interno, l'istituzione del Collegio dei Probiviri, l'istituzione dell'Organo di controllo e la Direzione Esecutiva, rimane la possibilità di apertura di Sezioni e Delegazioni all'interno della Regione di appartenenza.

Tutti i presenti prendono visione dello Statuto aggiornato.

Viene ribadito che nello Statuto aggiornato è presente a pagina n. 5 la possibilità di acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica e si autorizza il Legale Rappresentante a compiere tutte le pratiche necessarie a tale acquisto.

Si precisa a tutti i soci, che ad oggi la Croce Viola Italiana – ODV, non è in possesso di personalità giuridica.

Dopo ampia discussione, i presenti passano alla votazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Dopo l'attento esame della richiesta, il Presidente chiede di deliberare in merito.

I presenti con votazione di:

n° soci votanti: 17;

n° soci favorevoli 14;

n° soci contrari 2;

n° soci astenuti 1;

sì approvano per votazione a maggioranza dell'Assemblea le modifiche allo Statuto, necessarie, per quanto sopra esposto, lo stesso, composto di n. 37 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo



n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21:40, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria
Tiziana Filippini

Il Presidente
Federico Bezzi



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Tivoli
N.1012.....
Serie3.....
Data 12/11/2017
REGISTRATO CON EURO
ESENTE
IL DIRIGENTE





Croce Viola Italiana
Organizzazione di Volontariato

STATUTO

CROCE VIOLA ITALIANA **ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

www.croceviolaitaliana.it

Croce Viola Italiana – ODV
Sede legale: Via Vincenzo Cuoco, 45
00013 – Fonte Nuova, Roma (RM)
C.F. 90096650586
P.IVA 18104591005

INDICE

CAPO I

COSTITUZIONE.....4

Art. 1 – Denominazione.....4

Art. 2 – Elementi giuridici.....4

ISCRIZIONE NEL REGISTRO PERSONE GIURIDICHE.....5

Art. 3 – Finalità.....5

Art. 4 – Attività.....6

Art. 5 – Attività di formazione.....8

Art. 6 – Emblema.....9

CELEBRAZIONI.....10

Art. 7 – Adesione ad altre organizzazioni.....10

Art. 8 – Patrimonio.....11

Art. 9 – Esercizio sociale e bilanci.....11

Art. 10 – Entrate e assenza scopo di lucro.....12

CAPO II14

REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE.....14

Art. 11 – Adesione alla Croce Viola Italiana.....14

ALBO DEI SOSTENITORI E DEI BENEMERITI.....14

Art. 12 – Cadetti della Croce Viola Italiana.....15

Art. 13 – Il Volontario.....16

CAPO III17

DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.....17

Art. 14 – Diritti dei Soci.....17

Art. 15 – Doveri dei Soci.....18

Art. 16 – Perdita dello status di Socio.....19

Art. 17 – Provvedimenti disciplinari.....19

Art. 18 – Riconoscimenti.....20

Art. 19 – Personale Dipendente.....20

Art. 20 – Gruppi operativi.....20

Art. 21 – Quota associativa.....	21
CAPO IV.....	22
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	22
Art. 22 – Principi Generali.....	22
Art. 23 – L'assemblea dei Soci.....	22
Art. 24 – Il Consiglio Direttivo.....	23
Art. 25 – Il Presidente.....	25
Art. 26 – Direzione esecutiva.....	25
Art. 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi.....	25
Art. 28 – Organo di Controllo.....	26
Art. 29 – Competenze dell'Organo di Controllo.....	26
Art. 30 – Il Collegio dei Probiviri.....	26
Art. 31 – Incompatibilità.....	27
Art. 32 – Il Direttore Sanitario Generale.....	27
CAPO V.....	28
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	28
Art. 33 – Regolamenti Operativi.....	28
Art. 34 – Adozione e modifiche.....	28
Art. 35 – Norme Transitorie.....	28
Art. 36 – Scioglimento dell'associazione e trasformazioni.....	29
Art. 37 – Norma di rinvio.....	29

SS

Adeguamento statutario per gli Enti del Terzo Settore E.T.S (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore.

CAPO I

COSTITUZIONE

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita in Albano Laziale l'associazione di volontariato denominata **CROCE VIOLA ITALIANA – ODV**, o in forma breve "**C. V. I. – ODV**".
2. La **sede legale** dell'associazione è ubicata in **Fonte Nuova, Via Vincenzo Cuoco, 45**, secondo variazione richiesta con **verbale di assemblea straordinaria datato il 28/04/2025**.
3. A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, l'Associazione adotterà l'acronimo ODV, o Organizzazione di Volontariato, nella propria denominazione associativa.
4. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2 – Elementi giuridici

1. La Croce Viola Italiana è costituita agli effetti giuridici come un'associazione del Terzo Settore iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato.
2. L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e ha strutture ed organizzazione democratica. Si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.
3. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
4. Le Sezioni sono laiche ed apolitiche, fondano la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività, sulla gratuità dell'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.
5. L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti alle Sezioni.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO PERSONE GIURIDICHE

1. Il legale rappresentante viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica e, a tal fine, ad apportare allo Statuto le modifiche che vengano richieste dalle competenti Autorità.

Articolo 3 – Finalità

1. L'obiettivo principale della Croce Viola Italiana è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, e l'esercizio, di pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che regionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere.
2. L'attività della Croce Viola Italiana è periodicamente verificata e adattata sulla base delle esigenze del territorio, delle vulnerabilità locali, e regionali.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4 del presente Statuto attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
4. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
5. L'Associazione ribadisce il proprio impegno nel promuovere il rinnovamento civile, sociale e culturale, perseguendo e affermando i valori della solidarietà sociale. Essa si adopera per la costruzione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento, la tutela dei diritti della persona, lo sviluppo della cultura, della solidarietà e della cittadinanza attiva.
6. Partecipa agli obiettivi universali della pace, dell'educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e della tutela dell'ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili.
7. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.
8. L'Associazione si propone di:
 - a) partecipare alla costruzione di una società più giusta e solidale con il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona mediante l'adempimento dei doveri di solidarietà, politica, economica e sociale, quale base della convivenza umana;
 - b) partecipare alla realizzazione degli obiettivi universali della pace, della protezione e della tutela dell'ecosistema, del contrasto alla povertà, del diritto alla salute, della sicurezza alimentare, dell'educazione, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili;
 - h) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

- i) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- j) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- l) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento delle i finalità previste dal presente statuto.

Articolo 4 – Attività

1. Ai fini del perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, senza scopo di lucro neanche indiretto, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie tra le quali:
 - b1) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - b2) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - b3) donazione di sangue e organi;
 - b4) assistenza e accompagnamento, con mezzi motorizzati idonei allo scopo, di persone disabili o comunque non autosufficienti, compresi pazienti emodializzati, e tutte le patologie debilitanti in genere;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, tra le quali:
 - c1) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 CTS lett. d) tra le quali:
 - d1) interventi per la prevenzione dai fattori di rischio e della protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5 CTS lett. e) tra le quali:
 - e1) interventi e servizi finalizzati all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo come dal Dlgs 199/2021

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

m) protezione civile ai sensi del D. Lgs 01/20218, e successive modificazioni;

n) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 CTS lett. i)

p) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi della normativa vigente (art. 5 CTS lett. f) tra le quali:

p1) attività di tutela della memoria storica dell'Associazione, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

q) promozione, organizzazione e gestione di attività di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale (art. 5 CTS lett. r);

r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;

s) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;

t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 CTS lett. w) tra le quali:

t1) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia.

2. Tutte le attività possono essere svolte anche mediante collaborazione con altri Enti e Associazioni a seguito di appositi accordi nella forma di associazione temporanea di impresa o di scopo o simili.
3. Per l'attività di interesse generale prestata in convenzione l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Dlgs 117/2017.
4. La Croce Viola Italiana può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti per legge.
5. La Croce Viola Italiana, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il servizio sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale, può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.



6. La Croce Viola Italiana per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi alla persona può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.
7. Come previsto dall'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere convenzioni con l'Associazione quale Organizzazione di Volontariato.
8. Come previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono affidare in convenzione in via prioritaria i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza all'Associazione quale Organizzazione di Volontariato.
9. La Croce Viola Italiana può usufruire dell'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonché per la protezione civile territoriale.
10. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Attività di formazione

1. La Croce Viola Italiana provvede all'attivazione di opportuni corsi di formazione ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario degli iscritti, con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, ed in particolare:
 - a) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
 - b) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
 - c) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e della legge 4 agosto 2021, n. 116 e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;
 - d) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del servizio nazionale di protezione civile.
2. La Croce Viola Italiana può altresì svolgere attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale rivolte ai propri operatori e al pubblico, in particolare a studenti, docenti ed operatori della scuola, così come ad altre categorie o ordini professionali o enti pubblici o privati, finalizzate alla promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, all'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, all'inclusione scolastica e sociale, allo sviluppo sostenibile, al dialogo interculturale, alla pace e alla solidarietà.

3. La Croce Viola Italiana organizza corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, caratterizzati da qualità, professionalità e funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati ai vari livelli.

Articolo 6 – Emblema

1. L'emblema dell'associazione Croce Viola Italiana ha carattere Nazionale.
2. L'Associato che cessa, per qualsiasi motivo, di appartenere alla stessa, non ha diritto a fregiarsi di emblemi, stemmi, simboli ed ogni altro elemento o immagine che riportino o richiamino alla appartenenza dell'associazione e di conseguenza deve immediatamente rimuovere tutti tali segni distintivi in qualsiasi modo esposti.
3. L'emblema è composto da:
- a) Un cerchio di colore viola;
 - b) Fondo bianco;
 - c) All'interno una croce viola;
 - d) Sotto la croce nella parte destra la scritta OdV di colore viola;
 - e) In basso all'esterno del cerchio la denominazione "Croce Viola Italiana";

I codici colori per il **viola** sono: **RGB= (108/3/143);**

per il **bianco** **RGB= (254/254/254);**

CMYK= (73/100/0/0);

CMYK= (0/0/0/0).

ne costituiscono il logotipo identificativo.

4. Il Consiglio Direttivo della Croce Viola Italiana approva un regolamento per l'uso dell'emblema redatto in conformità alle leggi vigenti ed ai Protocolli aggiuntivi ed al Regolamento sull'utilizzo dell'emblema della Croce Viola, le cui disposizioni sono vincolanti per l'intera Associazione. La Croce Viola Italiana si impegna a tutelare l'emblema e il logotipo identificativo ed a veicolarne il significato. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce Viola, si applicano le sanzioni previste dalla legge, dalle disposizioni interne e dai regolamenti vigenti.
5. Gli organi della Croce Viola Italiana assicurano la tutela del simbolo associativo e ne disciplinano l'utilizzazione da parte delle Sezioni associate.
6. Le Sezioni, quali articolazioni territoriali della Croce Viola Italiana, utilizzano il logotipo identificativo della Croce Viola Italiana e solo ed esclusivamente in conformità al regolamento per l'uso dell'emblema approvato dal Consiglio Direttivo, redatto in conformità ai Protocolli aggiuntivi e alle leggi e ai regolamenti vigenti.
7. Ogni abuso comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione all'uso. Le Sezioni, quali articolazioni territoriali della Croce Viola Italiana, si impegnano a tutelare l'emblema e il logotipo identificativo ed a veicolarne il significato.

CELEBRAZIONI

La Croce Viola Italiana celebra ogni anno:

il 2 dicembre, anniversario della sua fondazione.

Articolo 7 – Adesione ad altre organizzazioni

1. La Croce Viola Italiana può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi ed agli scopi dell'Associazione.
2. Tali accordi sono regolarizzati unicamente per iscritto e non possono vincolare e/o costringere in nessun modo la Croce Viola Italiana ad agire contro i Principi, né ledere la sua completa indipendenza e autonomia.
3. La Croce Viola Italiana esercita, in via principale e prevalentemente in favore di terzi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente di opere di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, oltre alle attività di interesse generale di cui alle lettere come da precedente Art. 4 del presente statuto, dell'Art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. La Croce Viola Italiana eroga attività formativa, anche nelle materie coerenti con le sue funzioni istituzionali ed è autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di ricerca e innovazione tecnologica.
5. La Croce Viola Italiana, nell'ambito delle attività di cui ai commi precedenti può svolgere, direttamente o attraverso la collaborazione con le università e con gli altri enti, attività di ricerca ed innovazione tecnologica ai fini del miglioramento del benessere individuale e comunitario, può promuovere altresì la costituzione di istituti di ricerca a cura e carattere scientifico.
6. La Croce Viola Italiana può altresì svolgere attività di contrasto alla violenza maschile e di genere, di sostegno, di protezione e di supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenze e dei loro figli e di empowerment.



Articolo 8 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Croce Viola Italiana è unico ed è composto dalla dotazione mobiliare e immobiliare risultante dagli inventari. Tale dotazione potrà incrementarsi mediante lasciti, dai proventi delle quote sociali, erogazioni dirette a tale finalità di soggetti pubblici e privati nonché dall'accantonamento a patrimonio di eventuali avanzi di gestione.
2. L'acquisto e l'alienazione dei beni mobili registrati sono demandati al Presidente con firma libera, ovvero a persona delegata dal Consiglio Direttivo.
3. Del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto un inventario, aggiornato annualmente.
4. I documenti, le determinazioni ed i beni sono archiviati e custoditi, anche in formato digitale consultabile, per continuità di documentazione delle attività e per successivi fini di ricerca.
5. Il materiale storico ed archivistico, compresi i beni e l'oggettistica conservati presso gli archivi della Croce Viola Italiana, costituiscono patrimonio storico, unico ed inscindibile, dell'Associazione e ne forma memoria.
6. Il materiale storico ed archivistico è catalogato e gestito nel rispetto di uno specifico Regolamento.

Articolo 9 – Esercizio sociale e bilanci

1. L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'Art. 4, comma 4, dello Statuto.
3. L'esercizio sociale ha inizio con il primo giorno di gennaio e finisce l'ultimo giorno di dicembre di ogni anno.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il bilancio preventivo viene poi portato a deliberazione dell'Assemblea ordinaria successiva.
5. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse (di cui all'Art. 4 comma 4) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
6. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

7. Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.
8. Entro il 30 maggio di ogni anno deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso.
9. Il bilancio deve restare depositato nella sede dell'associazione, unitamente alle relazioni allegare, durante i quindici giorni che precedono la data dell'adunanza assembleare convocata per l'approvazione, affinché gli associati possano prenderne visione.
10. L'ordinamento finanziario e contabile della Croce Viola Italiana è disciplinato da un regolamento approvato dall'Assemblea in ossequio alle disposizioni e per il raggiungimento degli obiettivi del presente Statuto.
11. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, neppure in forma indiretta. L'avanzo di gestione è destinato esclusivamente in favore delle attività istituzionali.
12. Per il regime fiscale si rinvia al Titolo X del Codice del Terzo Settore d.lgs. 117/2017.
13. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
14. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Articolo 10 – Entrate e assenza scopo di lucro

1. La Croce Viola Italiana trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento dei propri fini da:
 - a) le quote associative dei Soci;
 - b) le donazioni, i legati, le eredità ed i lasciti in genere;
 - c) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;
 - d) i contributi e le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea, degli altri organismi ed istituzioni esteri o internazionali;
 - e) i proventi delle attività espletate e le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato e per quelle di promozione sociale;
 - g) oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
 - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i) i redditi patrimoniali;
 - j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge vigente. contributi volontari di soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché di persone giuridiche;
 - k) raccolta fondi con le modalità di cui all'Art. 7 del Codice del Terzo Settore;

- l) sovvenzioni dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - m) entrate derivanti delle attività secondarie e strumentali di cui all'Art. 4, comma 4 del presente statuto;
 - n) entrate consentite dall'Art. 84 comma 1 del D. Lgs 11/2017.
2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed il mantenimento del patrimonio.
3. La stessa non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica l'Art. 8 del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore (di seguito, C.T.S.).

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Articolo 11 – Adesione alla Croce Viola Italiana

1. Solo le persone fisiche, senza alcuna distinzione, possono aderire alla Croce Viola Italiana.
2. L'adesione ai Principi è condizione per l'iscrizione alla Croce Viola Italiana.
3. I soci della Croce Viola Italiana, attraverso un sistema di rappresentanza, ne determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo. Tramite i suoi membri, la Croce Viola Italiana individua i bisogni e fornisce assistenza in maniera imparziale.
4. All'atto della loro iscrizione alla Croce Viola Italiana, tutti i soci manifestano formale adesione ai Principi dell'associazione e sottoscrivono il Codice Etico.
5. I Soci della Croce Viola Italiana, di seguito anche "Soci Volontari", sono persone fisiche che svolgono in maniera regolare e continuativa un'attività di volontariato per la Croce Viola Italiana e ne eleggono gli organi statutariamente previsti. Essi entrano a far parte dell'Associazione a seguito della frequenza di un corso di formazione organizzato in sede locale, essi si considerano di diritto volontari ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Un regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, disciplina l'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari.
6. L'Associazione Croce Viola Italiana si avvale di un libro soci. Il libro soci è ripartito per ciascuna Sezione CVI e il Presidente è responsabile ai sensi della normativa vigente del suo costante aggiornamento. Tale libro ha valenza di registro ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Per la tenuta dello stesso, ivi inclusi i contenuti minimi e le modalità di caricamento dei dati e delle informazioni, si osservano le prescrizioni contenute nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e nella normativa attuativa.

ALBO DEI SOSTENITORI E DEI BENEMERITI

1. Presso l'associazione sono istituiti l'Albo dei Sostenitori e l'Albo dei Benemeriti della Croce Viola Italiana. Il primo Albo è composto dalle sezioni "persone fisiche", "persone giuridiche", "Comuni e istituzioni scolastiche"; il secondo Albo è composto dalle sezioni "persone fisiche" e "persone giuridiche".
2. I Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che versano un contributo economico a sostegno dell'azione associativa; essi vengono iscritti al relativo Albo previo versamento del contributo. I Comuni e le istituzioni scolastiche possono essere iscritti nell'apposita sezione dell'Albo ove sottoscrivano con le Sezioni, protocolli d'intesa, o convenzioni, ovvero, più in generale, stringano accordi di collaborazione per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione.
3. I Benemeriti sono persone fisiche o giuridiche che si distinguono per donazioni rilevanti ripetute nel tempo oppure per ingenti donazioni una tantum che contribuiscono in maniera determinante al sostentamento dell'Associazione.

4. L'iscrizione agli albi è competenza dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito Regolamento per disciplinare la modalità di iscrizione e il funzionamento degli Albi.
5. Dalle predette iscrizioni non deriva alcun tipo di diritto o dovere sociale, né alcun tipo di potere di gestione o di rappresentanza, costituendo le stesse un mero titolo onorifico a carattere non obbligatorio.
6. L'Aggiornamento dell'Albo dei Benefattori è in capo alla Segreteria dell'Associazione.

Articolo 12 – Cadetti della Croce Viola Italiana

1. La Croce Viola Italiana riconosce il ruolo dei Giovani, ovvero dei Soci volontari di età compresa fra i quattordici ed i venti anni, quali agenti di cambiamento, innovatori, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori delle comunità e sostenitori dei vulnerabili. I minori di età possono essere ammessi quali soci o operare come volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Le attività di protezione civile sono esercitabili solo al raggiungimento della maggiore età.
2. La Croce Viola Italiana riconosce che i Giovani si caratterizzano per essere il presente dell'Associazione, prima ancora che il futuro, e sono attivi nel costruire e sostenere comunità che si basano sul rispetto e sulla solidarietà. A tal fine, la Croce Viola Italiana:
 - a) riconosce la necessità di attrarre e coinvolgere, tramite il confronto tra pari, un sempre maggior numero di giovani;
 - b) si impegna a promuovere lo sviluppo dei giovani tramite la formazione, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, a dotare i giovani volontari di adeguati strumenti ed a metterli in condizione di avere un ruolo attivo nella pianificazione, nella conduzione e nella partecipazione, tanto nelle attività volontaristiche quanto nel governo dell'Associazione;
 - c) garantisce l'autodeterminazione dei giovani nella scelta della strategia della Croce Viola Italiana in ambito giovanile nonché nella scelta, democratica e partecipata, dei propri rappresentanti in seno ai Consigli Direttivi. A tal fine, il Consiglio Direttivo, su proposta dei Cadetti della Croce Viola Italiana, approva un documento che traccia la strategia, le idee, le azioni e le peculiarità formative della gioventù, nonché un regolamento che disciplina gli organi rappresentativi dei Giovani, quali luoghi di confronto, aggregazione e definizione delle iniziative con e per i giovani.
3. I Cadetti della Croce Viola Italiana svolgono attività, anche di confronto, e sono parte attiva delle reti della Gioventù.

Articolo 13 – Il Volontario

1. Il volontariato è la divisa morale degli iscritti in ogni loro prestazione di attività;
2. La Croce Viola Italiana si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati;
3. É fatto espresso divieto per gli associati, di accettare qualsiasi forma di compenso;
4. L'associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
6. L'associazione rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con Croce Viola Italiana di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
8. L'associazione può prevedere, in coerenza con lo Statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.



CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 14 – Diritti dei Soci

1. Ciascun Socio della Croce Viola Italiana nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto:
 - a) ad essere identificato come Socio della Croce Viola Italiana. A tal fine, egli riceve apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - b) ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;
 - c) ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica.
2. I Soci volontari, inoltre, hanno diritto:
 - a) ad usufruire di locali idonei, nonché di mezzi e materiali messi a disposizione dall'Associazione;
 - b) se in servizio, ad usufruire di idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella dei distintivi, è disciplinata con provvedimento del Consiglio Direttivo;
 - c) ad ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti;
 - d) ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi ed i rischi di malattie ed infortuni contratti durante il servizio per l'Associazione, nonché – ove l'Assemblea della C.V.I. lo deliberi – ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile, i danni patrimoniali e la tutela legale, relativamente alle attività svolte in qualità di Presidente o membro di Consiglio Direttivo;
 - e) a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, secondo quanto previsto da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dalla normativa vigente;
 - f) ad essere formati e preparati in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. Ogni volontario C.V.I. ha il diritto di prendere parte ai corsi di formazione e di specializzazione organizzati, in ragione del suo impegno nell'attività e della disponibilità a seguire, al termine dell'evento, le iniziative ed i progetti attivi nella C.V.I., nonché nel rispetto delle proprie inclinazioni personali. Le Sezioni C.V.I. hanno l'obbligo di porre in essere quanto necessario per assicurare l'esercizio di tale diritto;
 - g) ad essere informati periodicamente dell'andamento delle attività e delle iniziative avviate, nonché ad esaminare i libri sociali secondo le modalità definite da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
 - h) a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto all'elezione dei membri degli organi statutari dell'Associazione.
3. I Soci volontari:
 - a) sono titolari di elettorato attivo se iscritti da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale;

- b) sono titolari di elettorato passivo se iscritti da almeno tre mesi, maggiorenni ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale.
- 4. Il percepimento di emolumenti a qualsiasi titolo da parte della Croce Viola Italiana comporta, per l'intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali.
- 5. L'eventuale elezione ad una carica di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.

Articolo 15 – Doveri dei Soci

1. Ciascun Socio della Croce Viola Italiana deve mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartiene. In particolare, è tenuto a:

- a) osservare i Principi dell'associazione, rispettarne gli emblemi e prevenirne gli abusi;
- b) osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti, le altre norme vigenti;
- c) improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi dell'Associazione;
- d) non coinvolgere la Croce Viola Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;
- e) seguire in ogni occasione, sia all'interno della Croce Viola Italiana che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto e dai Regolamenti;
- f) tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell'utilizzo di ogni strumento di comunicazione esterna, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono l'intera Associazione, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare l'uniforme e l'emblema a discussioni di carattere politico, religioso o filosofico;
- g) versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti.

2. I Soci volontari, inoltre, sono tenuti a:

- a) usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
- b) osservare rigorosamente riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio;
- c) rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente alla Croce Viola Italiana;
- d) non essere iscritti né iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi e/o che svolgono attività direttamente concorrenziali a quelle della Croce Viola Italiana. Le fattispecie di incompatibilità sono disciplinate dal Codice Etico;
- e) partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli organi statutari.

3. Se il Socio volontario è designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento dell'Associazione, è altresì tenuto a:

- a) garantire la trasparenza delle decisioni, trasmettere circolari e note riguardanti le nuove attività, rendere semplice l'accesso alle vigenti normative ed assicurare massima pubblicità alle relative innovazioni;
- b) prendere parte attiva all'organismo per la durata prevista;

- c) approfondire la natura e la funzione dell'organismo stesso;
- d) prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno delle riunioni, anche raccogliendo valutazioni e consigli degli altri Soci;
- e) astenersi dal decidere su materie in cui è parte in causa;
- f) assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione delle riunioni;
- g) garantire, al termine del mandato, la trasmissione esaustiva di informazioni e documentazioni per favorire la continuità e l'azione efficace di chi subentra.

4. La violazione dei doveri è sanzionabile, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Articolo 16 – Perdita dello status di Socio

1. Ogni socio può rassegnare le dimissioni per iscritto ed in qualsiasi momento.
2. I Soci volontari decadono:
 - a) in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini inderogabili stabiliti dal Consiglio Direttivo, fatte salve le disposizioni per gli operatori volontari del servizio civile universale;
 - b) in caso di inattività, come disciplinata dal Regolamento Generale;
 - c) per decadenza.
 - d) per esclusione, in cui il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
 - e) per recesso, in cui il socio abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato e non ha diritto al rimborso in tutto o in parte della quota versata.
3. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere c) e d), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
4. Contro i provvedimenti di cui alle lettere c) e d), il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
5. Il provvedimento di cui alla lettera a) è esecutivo dalla scadenza del termine intimato per il pagamento. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Il recesso di cui alla lettera e) è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.
6. L'adesione dei Soci sostenitori scade dopo dodici mesi, salvo rinnovo.
7. Lo status di Socio si perde anche in caso di radiazione.

Articolo 17 – Provvedimenti disciplinari

1. Ai Soci, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio, possono essere applicati i provvedimenti disciplinari del richiamo, dell'ammonizione scritta, della sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi e della radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono comminati previa contestazione del comportamento all'interessato, che deve essere messo in condizione di conoscere:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso ed i fatti contestati;
 - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - d) l'ufficio in cui può prendere visione degli atti;
 - e) il termine entro cui presentare le proprie controdeduzioni ed essere personalmente sentito.
3. Il potere disciplinare è devoluto a un organo collegiale che opera secondo i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza.
4. Un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea, definisce i presupposti e le modalità di applicazione di quanto previsto al comma precedente, anche con riferimento ai casi di reiterata ed ingiustificata assenza alle adunanze degli organi sociali.

Articolo 18 - Riconoscimenti

1. La Croce Viola Italiana conferisce riconoscimenti a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, diffusione e compimento degli obiettivi di Croce Viola.
2. I riconoscimenti si distinguono in onorificenze per merito, benemerenze e croci di anzianità di servizio.
3. Un regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo, disciplina le modalità per il conferimento dei riconoscimenti.

Articolo 19 – Personale Dipendente

1. L'associazione potrà avvalersi di personale dipendente ovvero autonomo per l'espletamento di servizi di istituto, nonché di servizi secondari e/o convenzioni esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte;
2. Il personale dipendente della Croce Viola Italiana è soggetto al contratto collettivo nazionale definito secondo le modalità di cui art. 51 del D. Lgs 15 giugno 2015, n. 81;
3. Il personale dipendente è assunto dall'Associazione, nel rispetto del relativo fabbisogno di personale dipendente, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di contrattazione collettiva, e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio.

Articolo 20 – Gruppi operativi

1. Per tutti gli altri settori di attività, la Croce Viola Italiana può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Quota associativa

1. Tutti gli Associati sono tenuti a sostenere l'associazione con il versamento di una quota associativa annuale per il ruolo di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e indirizzo che la stessa svolge e per i servizi generali di informazione, aggiornamento, formazione istituzionale e intervento che assicura agli Associati stessi.
2. La quota associativa viene determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo tenendo conto di una quota fissa, uguale per ciascun Associato, di una quota proporzionale determinata sulla base dei ricavi, rendite, proventi o entrate di ciascun Associato risultanti dal bilancio di esercizio.
3. La quota associativa è adeguata alle esigenze finanziarie dell'associazione risultanti dal bilancio preventivo.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

CAPO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ORDINAMENTO

Articolo 22 – Principi Generali

1. L'ordinamento della Croce Viola Italiana si ispira ai principi di sussidiarietà, di democrazia ed elettività delle cariche associative, di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni operative di autonomia degli organi territoriali, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. La struttura organizzativa deve facilitare i Soci al perseguimento degli obiettivi statuari dell'Associazione.
3. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, d.lgs. n. 117/2017, le adunanze ovvero le sedute con gli organi della CVI possono svolgersi anche in videoconferenza, secondo le modalità e i requisiti definiti dal testo regolamentare, purché:
 - a) sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati di ogni votazione;
 - b) sia consentito al segretario di seguire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 23 – L'assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci volontari iscritti all'Associazione e titolari del diritto di elettorato attivo.
2. L'Assemblea dei Soci:
 - a) elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli;
 - b) approva le linee generali di sviluppo dell'attività dell'Associazione, consistenti nella carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
 - c) nomina il revisore dei conti o l'organo esterno di certificazione del bilancio e può revocarlo. La relazione del revisore o della società esterna o dello studio esterno di revisione è trasmessa all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo;
 - d) nomina l'organo di controllo al superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e può revocarlo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
 - f) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;

- g) delibera sull'istituzione di Sezioni dell'Associazione;
- h) elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- i) delibera in merito all'iscrizione agli Albi dei Sostenitori e dei Benemeriti, ai sensi dell'Art. 11.

- 3. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci volontari ne faccia richiesta. Il Presidente si adopera affinché le convocazioni siano equamente divise nell'anno solare. La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso all'albo della Sezione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione.
- 4. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. In assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente ovvero, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità associativa.
- 5. L'Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa; i Soci che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 6. Dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario/a all'uopo nominato/a.

Articolo 24 – Il Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da cinque Consiglieri.
- 2. Il consiglio dura in carica quattro (4) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, anche con riguardo a quanto previsto dal Codice Etico Anpas. Si applica in ogni caso l'art. 2382 del Codice Civile.
- 3. Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci volontari in possesso del diritto di elettorato attivo. Le modalità di elezione sono stabilite all'interno di un regolamento elettorale approvato dall'Assemblea, che può prevedere forme di svolgimento telematiche e/o da remoto, secondo i criteri e i requisiti minimi definiti dalla normativa vigente in materia. Le elezioni si svolgono entro trenta giorni dal termine di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato, salvo che il Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo, non cessi prima della sua naturale scadenza. In ogni caso, all'interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed un rappresentante dei Cadetti della Croce Viola Italiana.
- 4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere; può nominare inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti

diversi, anche non soci; può nominare altri Direttori/Coordinatori e/o Responsabili con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici dell'Associazione, in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea dei Soci;
- b) predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività, ovvero del rendiconto per cassa ed il bilancio annuale;
- c) approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea dei Soci;
- d) coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività dell'Associazione e ne verifica la rispondenza alle esigenze locali;
- e) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f) delibera l'adesione ad Organizzazioni di Volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto nazionale di Anpas;
- g) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'Art. 11 del presente Statuto;
- h) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- i) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- j) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- k) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

7. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

10. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

11. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Articolo 25 – Il Presidente

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Croce Viola Italiana;
 - b) cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri enti ed associazioni esterni;
 - c) esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali dell'Associazione;
 - d) può, in caso di necessità ed urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio Direttivo, purché ratificati nella prima seduta successiva, in caso di mancata ratifica da parte del Consiglio Direttivo, gli atti decadono.
 - e) può delegare, in parte o, in via temporanea, interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.
2. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea dei Soci, su richiesta di inserimento all'ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato, è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci volontari titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché l'immediata nomina di un Commissario, che svolge le funzioni attribuite al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Articolo 26 – Direzione esecutiva

1. Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente del Consiglio stesso, Segretario, Tesoriere, del Direttore Sanitario, quando nominato, e dal Direttore dei Servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.
2. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.
3. Il numero dei componenti la Direzione Esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Qualora gli Organi Sociali, per vacanza comunque determinatasi, debbano essere reintegrati nella loro composizione, il subentro di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
2. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina dei nuovi Consiglieri a copertura dei posti vacanti al fine di ricomporre il suo numero legale. Non è ammessa la cooptazione.
3. Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.
4. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo, ove istituito, e del Collegio dei Probiviri.

5. Nel caso di decadenza degli Organi Associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli Organi medesimi.

Articolo 28 – Organo di Controllo

1. Ove ricorrano i presupposti di legge l'associazione nomina l'Organo di Controllo Collegiale o Monocratico.
2. L'Organo di Controllo, se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall'assemblea. Almeno un componente deve avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Il Presidente, nominato dall'Organo stesso tra i propri componenti, deve avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile, così come pure uno dei membri supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
3. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea l'Organo di Controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
4. In alternativa l'Assemblea potrà eleggere un Organo di Controllo monocratico con le caratteristiche indicate dall'articolo 2397, comma 2, Codice Civile.

Articolo 29 – Competenze dell'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Articolo 30 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.
4. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Art. 17.
5. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti in ordine ai diritti disponibili.

6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Articolo 31 – Incompatibilità

1. Tutte le cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi a tutti i livelli sono incompatibili:
- a) tra di loro;
 - b) con il percepimento di emolumenti da parte della Croce Viola Italiana;
 - c) con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali analoghi, in concorrenza o in conflitto di interessi rispetto a quelli della Croce Viola Italiana;
 - d) con la titolarità di cariche nelle associazioni di cui all'Art. 17, comma 2 lettera d) del presente Statuto;
 - e) con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive previste per le elezioni amministrative locali, politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro. Le cariche elettive di cui al presente Statuto sono incompatibili altresì con la titolarità di incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo in altri movimenti, sindacati, confessioni religiose e associazioni aventi analoghe finalità a quelle della Croce Viola Italiana. L'incompatibilità decorre al momento dell'accettazione della candidatura per cariche elettive o della nomina per tutti gli altri incarichi.
2. Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la situazione di incompatibilità. Il mancato esercizio comporta la decadenza dalla carica cui si è stati eletti.
3. La candidatura ad una delle cariche elettive di cui alla lettera e) o la nomina ad una delle cariche di cui alle lettere c) e d) del primo comma, comporta l'immediata decadenza dalle cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, a tutti i livelli.

Articolo 32 – Il Direttore Sanitario Generale

1. È nominato dal Consiglio Direttivo ai cui lavori partecipa, su invito del Presidente, con diritto di parola; dura in carica fino alla scadenza del medesimo Consiglio ovvero fino a dimissioni, revoca o sostituzione, ed ha i seguenti compiti:
- a) coordina l'attività dei Direttori Sanitari di Sezione;
 - b) propone gli indirizzi generali dell'Associazione in materia sanitaria;
 - c) fornisce le opportune indicazioni per ottemperare alle disposizioni ed ai provvedimenti emanati dalle Autorità Sanitarie;
 - d) predispone i protocolli sanitari;
 - e) vigila sull'applicazione delle procedure interne relative all'inventario, alla manutenzione e all'applicazione delle check-list di controllo;
 - f) predispone i programmi generali per i corsi interni di formazione e per i corsi di educazione sanitaria.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33 – Regolamenti Operativi

1. L'Assemblea Generale può approvare, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei presenti un Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari.
2. L'Assemblea inoltre, approva il Regolamento Elettorale.
3. Il Consiglio Direttivo può provvedere a redigere le norme di attuazione dei suddetti regolamenti.

Articolo 34 – Adozione e modifiche

1. Il presente Statuto, entra in vigore il 22 settembre 2025 ed abroga il previgente Statuto ed ogni altra norma in contrasto precedentemente emanata.
2. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea generale della Croce Viola Italiana.

Articolo 35 – Norme Transitorie

1. Le norme che disciplinano la circolazione dei veicoli della Croce Viola Italiana, emanate con il Testo Unico C.V.I. di riferimento si applicano, direttamente e senza necessità di altro recepimento, in tutte le articolazioni della Croce Viola Italiana.
2. Il patrimonio storico della Croce Viola Italiana permane nelle articolazioni, archivi e strutture della Croce Viola Italiana ove è ubicato al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto. Le medesime articolazioni territoriali ne assicureranno la continuità di conservazione, custodia, aggiornamento e gestione.
3. Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.
4. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.
5. In relazione ai compiti del Direttore Sanitario, il Consiglio Direttivo approverà un regolamento per la definizione delle funzioni.

Articolo 36– Scioglimento dell'associazione e trasformazioni

1. L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale, espressamente convocata.
2. Lo scioglimento può essere deliberato col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La delibera di scioglimento prevede la nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti nello stesso od analogo settore e di identica ispirazione, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 37 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e per quanto non previsto da quest'ultimo, ed in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.

Il presente Statuto si compone di n. 37 articoli, e di n. 29 pagine.